



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO : DITTA THINK GREEN S.R.L. – P.I.V.A. : 02750390847. AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI, NEL SITO RICADENTE NEL COMUNE DI FAVARA (AG), DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 11, PARTICELLA 784, SUB 3 E 4, AGGLOMERATO INDUSTRIALE ARAGONA-FAVARA, Z.I. (EX A.S.I.) DI AGRIGENTO.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al dott. ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. 1104/DAR del 22/07/2015 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l’incarico di Dirigente del Servizio 7-Autorizzazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “*sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche*”;
- VISTO il D.Lgs. n.188 del 20 novembre 2008 di “*Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE*”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- VISTO il D.lgs n.9 aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"(SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.35" (A.U.A.);
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti ;
- VISTO il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati ed il D.M. 392 del 16/05/1996 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt.

208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;

VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTA l’istanza in data 02/02/2015 della Ditta THINK GREEN S.R.L. con sede legale in C.da Zaccanello snc, Z.I., nel Comune di Racalmuto ( AG) , assunta al protocollo di questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in data 04/02/2015 al n. 4941 con la quale si chiede, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. l’autorizzazione per la realizzazione e la gestione, anche in conto terzi, di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, nel sito ricadente nel comune di Favara (AG), distinto in catasto al foglio di mappa n. 11, particella 784, sub 3 e 4., nella Zona Industriale (ex A.S.I.) di Agrigento, per svolgere le operazioni R3,R4, R5,R8,R13, di cui all’ allegato “C” al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota in data 02/04/2015 con la quale la Ditta trasmette documentazione integrativa ;

VISTO il progetto prodotto contestualmente all’istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Relazione tecnica urbanistica;
- Studio geologico;
- Carte Pai - Rischio geomorfologico, dissesti e SIC-ZPS con raggio di 2 Km;
- Documentazione fotografica;
- Certificato di destinazione urbanistica, corografia, estratto del foglio di mappa e planimetria con sovrapposizione delle particelle catastali interessate;
- Relazione sul ciclo di lavorazione;
- Relazione tecnica per la valutazione preliminare di rischio rumore;
- Piano di gestione;
- Piano di bonifica;
- Planimetria generale sistema fognario, approvvigionamento acque con particolare allaccio acquedotto, particolare pozzetto di raccolta;
- Carta della viabilità;
- Schede Tecniche punti di emissione e dispositivi filtraggio; Quadro riassuntivo delle emissioni; Scheda riassuntiva generale inquinamento atmosferico; Schede tecniche sistemi di abbattimento emissioni;
- Impianto elettrico: relazione tecnica, schemi unifilari e calcoli elettrici;
- Impianto elettrico: schema funzionale ed impianto di terra;
- Planimetrie settori e misure di sicurezza;
- Stato attuale – piante, prospetti, sezioni;
- Stato futuro- piante, prospetti, sezioni, calcolo superfici finestrate;
- Sistema abbattimento polveri-Planimetria 1:1000-Piante-Prospetti ;
- Relazione tecnica urbanistica integrativa;
- Stralcio piano terra sovvalli;
- Scheda riassuntiva codici CER e attività richieste;

CONSIDERATO che l’impianto in progetto si estende su un’area ricadente in zona D3- artigianale (ASI), individuata catastalmente nel foglio di mappa n. 11, particella 784, sub 3 e 4, del Comune di Favara (AG) ed è finalizzato a svolgere operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non, all’interno di un capannone esistente. Il capannone è diviso in due zone: una destinata ad uffici e servizi igienici, l’altra estesa complessivamente in pianta circa 378,70 mq destinata ad accogliere le aree di conferimento, stoccaggio e trattamento.

La pavimentazione di quest'ultima area è in massetto del tipo industriale.  
 Le aree esterne al fabbricato non verranno interessate da alcun tipo di attività.  
 L'area dell'impianto è perimetrata con recinzione metallica dell'altezza di circa 2,40 mt..  
 Le lavorazioni principali consistono in messa in riserva e recupero delle componenti di accumulatori al piombo esausti, catalizzatori auto esauriti e cavi di rame, nonché la messa in riserva R13 di oli e grassi commestibili, RAEE di varia provenienza, plastica etc...  
 Lo smaltimento dei reflui civili avverrà attraverso la rete fognaria a servizio dell'agglomerato industriale. All'interno del capannone è previsto un sistema di canalizzazione e raccolta a tenuta di eventuali sversamenti, che verranno smaltiti con Ditta autorizzata;

VISTA la nota prot.n. 27966 del 15/06/2015 con la quale il Servizio 1 VAS/VIA dell'A.R.T.A trasmette il D.A. n. 261/GAB del 11/06/2015 di non assoggettabilità dell'impianto in argomento alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del Dlgs.152/06 e ss.mm.ii., che tuttavia detta prescrizioni;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Responsabile tecnico della Ditta Think Green s.r.l di non assoggettabilità dell'impianto in argomento alle procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/2011;

VISTO il verbale della conferenza di Servizi, tenutasi il 17/09/2015 presso questo Dipartimento dal quale risulta che:

con nota prot. 3662/DPI IIFa/15 del 08/09/2015 l'ASP di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Igiene Ambienti di Vita di Favara, per quanto di competenza, esprime parere favorevole per l'attivazione dell'impianto di cui in oggetto;

- con nota prot. 35948/dpTlp/15 del 03/09/2015 l'ASP di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – U.O. Prevenzione Igienico - Sanitaria, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con condizioni;
- con nota prot. n.38222 del 16/09/2015 il Comune di Favara esprime parere favorevole;
- con nota prot. n.53086 del 16 /09/2015 l'ARPA ST Agrigento esprime parere favorevole con condizioni ;
- il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia) esprime parere favorevole a condizione che venga prevista un'area dove mettere in riserva i sovvalli prodotti. La Ditta sarà onerata a comunicare al Libero Consorzio l'inizio dell'attività.
- la Ditta rinuncia alla messa in riserva dei RAEE pericolosi., CER 160211\* e 200135\*;
- la Ditta consegna copia della nota prot. n.9057 del 9 luglio 2015 con la quale l'IRSAP –S.O.R. ritiene che nelle more della redazione del regolamento unico *"...possano essere concesse autorizzazioni anche alla locazione di immobili fatta salva la verifica dei requisiti per il soggetto subentrante,secondo quanto previsto nel regolamento dell'ex Consorzio. La presente è da intendersi quale direttiva per tutti gli uffici periferici"*;

VISTA la nota prot. n.40398 del 24 settembre 2015 con la quale questo Ufficio:  
 a) notifica il verbale della conferenza dei servizi, invitando gli Enti che non avessero già provveduto, ad esprimere il parere di competenza, anche in relazione ai tempi previsti per l'espressione del parere ai sensi dell'art.18 della L.R. n.9/2010.  
 b) chiede all'IRSAP di Agrigento, assente in conferenza, se alla luce della nota prot. n.9057 del 9 luglio 2015 dell'IRSAP –S.O.R., allegata al verbale, il contratto di locazione stipulato dalla Ditta Think Green con il titolare dell'immobile sito in Favara, zona industriale ASI C.da San Benedetto meglio identificato in catasto al foglio 11, part.IIa 784, sub 3 e 4,categoria D7, costituisca titolo di disponibilità;

- VISTA la nota prot.n.219 del 24/09/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 28/09/2015 al n. 40912, con la quale la S.R.R. ATO 4-Agrigento EST esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto considerato che :  
*"il progetto è in linea con gli obiettivi del piano regionale dei Rifiuti circa la riduzione della produzione dei rifiuti,l'incentivazione al loro recupero ed al riutilizzo e la conseguente riduzione dell'utilizzo delle discariche";*  
*"il progetto viene a potenziare la dotazione impiantistica attuale di messa in riserva per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno del territorio della la S.R.R. ATO 4 -Agrigento EST e non contrasta ma integra le previsioni dle Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel medesimo bacino territoriale...";*
- VISTA la nota prot. n. 46444 del 12/10/2015, con la quale il Servizio 2 "Tutela dall'inquinamento atmosferico" dell'ARTA ha trasmesso parere favorevole, per gli aspetti di competenza, dettando limiti e prescrizioni;
- VISTA la nota prot. n.3001/2015 del 08/10/2015 con la quale l'IRSAP di Agrigento rappresenta di non avere partecipato alla conferenza dei servizi del 17 settembre 2015 atteso che la Ditta Think Green s.r.l. non risulta tra le Ditte insediate presso l'agglomerato industriale di Aragona -Favara, stante che la modalità di subentro nella titolarità di un opificio industriale (nella fattispecie Edil Marmi di Marotta Salvatore & C. s.n.c ) è normata dall'art.21 del Regolamento di Assegnazione Lotti e che le Ditte interessate cioè "Think Green srl " e "Edil Marmi di Marotta Salvatore & C. s.n.c" non hanno *"ritenuto conducente produrre la documentazione regolamentare necessaria all'istruttoria di rito"*. Pertanto, il contratto di locazione stipulato dalla Ditta Think Green srl con il Sig. Marotta, titolare dell'immobile sito nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara, distinto in catasto al foglio di mappa n. 11, particella 784, sub 3 e 4 *"non può costituire valido titolo di disponibilità secondo quanto previsto dal già citato Regolamento di Assegnazione Lotti"*;
- VISTA la nota in data 03/11/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 03/11/2015 al n.46512, con la quale la Ditta Think Green s.r.l risponde alle osservazioni mosse dall'IRSAP di Agrigento, reitera la richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica ex art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e trasmette altresì copia del ricorso presentato presso il T.A.R. della Sicilia - Palermo avverso l'IRSAP et alii;
- VISTI i titoli di proprietà dell'immobile costituiti da:
- contratto di locazione registrato in Agrigento il 10/06/2015 al n. 1231 serie 3T, con allegata dichiarazione di vendita, della durata di anni dieci, stipulato tra il Sig. Marotta Salvatore n.q. di legale rappresentante della Edil Marmi di Marotta Salvatore & C.s.n.c. e il sig. Pullara Francesco n.q. di Amministratore unico della Ditta Think Green s.r.l ,subordinato alla condizione sospensiva del rilascio da parte degli Enti preposti della autorizzazioni necessarie al conduttore per l'esercizio della propria attività;
  - dichiarazione di modifica del contratto di locazione recante registrazione n. 1231, con la quale si conviene tra le parti di non subordinare il contratto a condizione sospensiva di averamento (art.3) e che pertanto detto contratto inizia a produrre effetti giuridici a far data dal 01/10/2015;
- VISTA la concessione edilizia n.50/97 e la concessione edilizia n. 61/2009 rilasciate dal Comune di Favara (AG) rispettivamente per la realizzazione di uno stabilimento e per la divisione dello stesso in due unità immobiliari ;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;

- VISTA la nota prot. n. 3959 del 28 gennaio 2016 con la quale questo Dipartimento trasmette copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;
- VISTA la nota assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 5056 del 03/02/2016 con la quale la Ditta Think Green s.r.l, dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, chiede di apportare alcune modifiche;
- RITENUTO di potere accogliere parzialmente le modifiche richieste dalla Ditta;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che con note n. 41938 del 06/10/2015 e n.51384 del 01/12/2015 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, ha richiesto al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs n.159/2011 sulla Società in questione;
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 21/01/2016;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e dei pareri espressi e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione unica per un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, nel sito ricadente nel comune di Favara (AG), distinto in catasto al foglio di mappa n. 11, particella 784, sub 3 e 4, agglomerato industriale Aragona-Favara nella Zona Industriale (ex A.S.I.) di

Agrigento, per svolgere le operazioni R3,R4, R5,R8,R13, di cui all' allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

**DECRETA**

**ART. 1**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, proposto dalla Ditta THINK GREEN S.R.L. con sede legale in C.da Zaccanello snc, Z.I., nel Comune di Racalmuto (AG) e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione nel sito ricadente nel comune di Favara (AG), distinto in catasto al foglio di mappa n. 11, particella 784, sub 3 e 4, agglomerato industriale Aragona-Favara nella Zona Industriale (ex A.S.I.) di Agrigento, per svolgere le operazioni R3,R4, R5,R8,R13, di cui all' allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

L' autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

**ART. 2**

I limiti alle emissioni in atmosfera, derivanti dall'utilizzo dell'impianto, sono quelli fissati con parere reso con nota prot..n. 46444 del 12/10/2015, dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 2 - Tutela dell'Inquinamento Atmosferico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal citato parere.

**ART. 3**

I rifiuti non pericolosi, ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R3,R4,R8,R13, di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI				
07 02 13	rifiuti plastici	R3				R13
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R3				R13
16 01 18	metalli non ferrosi					R13
16 01 19	plastica	R3				R13
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13					R13
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)				R8	R13
17 04 01	rame, bronzo, ottone					R13
17 04 03	piombo					R13
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		R4			R13
19 12 04	plastica e gomma	R3				R13
20 01 25	oli e grassi commestibili					R13

20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33					R13
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35					R13
20 01 39	plastica	R3				R13

I rifiuti pericolosi, ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R4,R5 ed R13, di cui all' allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI				
		R4	R5		R13	
16 06 01*	batterie al piombo		R4	R5		R13
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		R4	R5		R13

#### ART. 4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'impianto è finalizzato alla messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi per le operazioni R3,R4,R5, R8,R13;
- 2) per i rifiuti non pericolosi il quantitativo massimo di rifiuti ammessi in impianto è così distribuito: 168 ton/anno (R4-R13); 208 ton/anno (R8-R13); 884 ton/anno (R13); la capacità di stoccaggio in contemporanea è di circa 7 tonnellate ; per i rifiuti pericolosi il quantitativo massimo di rifiuti ammessi in impianto è così distribuito: 5.200 ton/anno, con una capacità di stoccaggio in contemporanea di 20 tonnellate;
- 3) i rifiuti in uscita dall'impianto (che non siano prodotti dall'impianto stesso) provenienti dalle operazioni R13 potranno essere conferiti solo ad impianti che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero diverse dalla sola messa in riserva ;
- 4) la ditta dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti ;
- 5) dovrà essere realizzata una adeguata barriera arborea lungo tutto il perimetro dell'area dell' impianto;
- 6) le operazioni di trattamento, ove autorizzate ai sensi del precedente articolo, e stoccaggio dei RAEE dovranno essere effettuate secondo i criteri previsti dal D.lgs 151/2005 e ss.mm.ii. (D.lgs 49/2014). L'operazione di messa in riserva dei RAEE (operazione R13) non potrà protrarsi per più di tre mesi;
- 7) il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
- 8) lo stoccaggio di eventuali sversamenti di liquidi durante la lavorazione di trattamento e recupero dovrà essere gestito nei termini del deposito temporaneo di cui all'art. 183 del Dlgs. n. 152/06;
- 9) ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dalla circolare MATTM 15 luglio 2005,n.5205(VIA n.14),fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
- 10) la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
- 11) i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche del rifiuto. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di



- sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 12) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
  - 13) lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
  - 14) la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere pari ad 1 mq per tonnellata di rifiuto;
  - 15) la superficie occupata dallo stoccaggio dei rifiuti non dovrà superare il 60% della superficie totale coperta a disposizione;
  - 16) i rifiuti in ingresso e i materiali recuperati in uscita dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri e qualora stoccati in cumuli all'aperto dovranno essere adeguatamente coperti;
  - 17) il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
  - 18) il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. ed in presenza di rischio chimico, cancerogeno o mutageno, dovrà determinare *preliminarmente* l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti ed all'attuazione delle misure di prevenzione;
  - 19) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
  - 20) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
  - 21) l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
  - 22) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
  - 23) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto. Il funzionamento dell'impiantistica deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto;
  - 24) vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010;
  - 25) è fatto divieto assoluto di miscelazione di rifiuti pericolosi mentre per i rifiuti non pericolosi potrà essere effettuata esclusivamente la miscelazione di rifiuti classificati con lo stesso codice CER. Non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili ad una operazione di recupero;
  - 26) la ditta dovrà verificare l'integrità degli imballaggi e dell'etichettatura dei rifiuti con particolare attenzione a quelli pericolosi, sia nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti, sia durante le operazioni di movimentazione degli stessi. Le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovranno essere dotate di idonea cartellonistica indicante le classi di pericolo;
  - 27) i rifiuti pericolosi dovranno essere imballati ed etichettati, come previsto dalle vigenti normative di settore e stoccati all'interno dell'impianto in modo da garantire la salute dei lavoratori e la tutela delle componenti ambientali;
  - 28) dovrà essere apposto apposito cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
  - 29) tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;
  - 30) le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne dovranno essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi del D.lgs n. 152/06;



- 31) la Ditta è tenuta a comunicare all'ASP – S.Pre.s.a.l. di Agrigento la preventiva messa in funzione dell'impianto nonché ad acquisire il certificato di conformità dell'impianto elettrico e denunciare l'impianto di messa a terra all'INAIL e al Servizio Impiantistico dell'ASP di Agrigento competente per territorio ;
- 32) prima della messa in esercizio dell'impianto, la Ditta dovrà effettuare, di concerto con ARPA S.T. di Agrigento una campagna di monitoraggio del rischio rumore nell'area circostante al sito ,delle acque reflue provenienti dalle aree di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti, nonché il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di qualità dell'aria;
- 33) gli accessi ai punti di campionamento delle emissioni in atmosfera devono avvenire in sicurezza e le piattaforme di lavoro devono rispondere ai criteri definiti dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla normativa correlata;
- 34) i punti di campionamento devono rispondere ai requisiti della normativa UNI EN ISO 16911:2013; il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
- 35) per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti;
- 36) la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente di settore;
- 37) per quanto non espressamente riportato nel presente Decreto, la Ditta dovrà attenersi al progetto approvato comprensivo delle integrazioni prodotte nonché delle prescrizioni dettate dagli Enti;
- 38) tre mesi prima della scadenza del contratto di locazione la Ditta dovrà trasmettere a questo Dipartimento il rinnovo dello stesso;
- 39) in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
- 40) la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni di cui al D.A. n.261/GAB del 11/06/2015 dell'A.R.T.A. – Dipartimento Territorio ed Ambiente che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 41) anche se non espressamente riportati nel presente articolo, sono fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti in conferenza, purchè non in contrasto con il presente provvedimento.

#### ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

#### ART. 6

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Favara (AG), al Libero Consorzio Comunale di Agrigento (già Provincia Regionale di Agrigento) e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione deve essere allegata una relazione giurata, con allegata documentazione fotografica, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

#### ART. 7

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Perizia giurata con allegata documentazione fotografica, redatta da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.
- N. 2 copie del Piano Finanziario ai sensi della circolare prot. 12020 del 23/03/2009, in premessa citata, dal quale risulti il prezzo/tariffa dei rifiuti urbani ( CER 20.... ) .
- Contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento delle acque di lavaggio del pavimento dell'impianto.

#### ART. 8

La ditta e l'IRSAP di Agrigento sono onerati a trasmettere a questo Dipartimento qualunque atto relativo al ricorso presentato dalla Ditta presso il TAR della Sicilia .  
Sono fatti salvi i diritti di terzi . Qualora dovesse venire meno il titolo di disponibilità da parte della Ditta, la presente autorizzazione verrà revocata.

#### ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni edilizie e quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### ART. 11

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 12

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'art.91 del D.Lgs 152/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 13

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

ART. 14

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (già Provincia Regionale di Agrigento) effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 15

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 16


Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Favara (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento (già Provincia Regionale) , Comando provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia -Catasto Rifiuti, A.R.P.A. S.T. di Agrigento, Prefettura di Agrigento, IRSAP di Agrigento, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti-Ispettorato .

Palermo, li 11 FEB 2016


**Il Funzionario Direttivo**

(Geom. A. D'Asaro)



**Il Dirigente della U.O. 1**

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)





**II DIRIGENTE**

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 2 "Tutela dall'Inquinamento Atmosferico"  
U.O. S2.2 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera  
tel.091/7077856 - fax 091/7077854  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Regione Siciliana A



DIP. ACQUA E RIFIUTI  
Nr.0043011 Del 13/10/2015  
Cl. # S7

Palermo, prot. n. 46444 del 12/10/2015

**OGGETTO:** Ditta THINK GREEN S.r.l. - Parere di competenza relativo alle emissioni in atmosfera per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, di cui ai punti R3, R4, R5, R8 e R13, dell'allegato C, parte IV del D. L.vo 152/2006, da realizzare nella Zona Industriale Area A.S.I. di Agrigento - Comune. di Favara (AG), foglio n. II, particella 784, sub 3 e 4.

Anticipata al FAX 091-524870

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
Viale Campania, 36a  
90144 PALERMO  
[antonio.patella@regione.sicilia.it](mailto:antonio.patella@regione.sicilia.it)

- Visto** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- Visto** il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- Visto** l'art. 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo il quale i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*:  
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)
- b) per le *altre aree*:  
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con l'individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità Operative;
- Visto** il D.D.G. n. 331 del 08/05/2013, con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Capilli l'incarico di dirigente del Servizio 2 - "Tutela dall'inquinamento atmosferico";
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 7 - Autorizzazioni - n.32057 del 21/07/2015 assunta al protocollo del Dipartimento Regionale Ambiente col n.34831 del 24/07/2015, con la quale veniva convocata per il 17/09/2015 la Conferenza dei Servizi finalizzata alla trattazione della richiesta di cui all'oggetto;

**Vista** la nota della ditta THINK GREEN S.r.l., assunta al protocollo del Dipartimento Regionale Ambiente col n.34644 del 23/07/2015 con la quale la Ditta ha trasmesso il progetto di cui all'oggetto;  
**Visto** il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/09/2015, trasmesso dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7, con nota n.40398 del 24/09/2015, assunta al protocollo ARTA col n.44624 del 30/09/2015;

**Preso atto che:**

a) la Società ha richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, di cui ai punti R3, R4, R5, R8 e R13, dell'allegato C, parte IV del D. L.vo 152/2006, da realizzare nella Zona Industriale Area A.S.I. di Agrigento - Comune. di Favara (AG), foglio n. II, particella 784, sup 3 e 4.

b) Le tipologie ed i rispettivi quantitativi di rifiuti che si intende lavorare, sono stimati in:

- Batterie al piombo esauste CER 16060] \* e 200133\* (R4 e R13): circa 5.200 tonnellate annue;
- Catalizzatori esauriti CER 160801(R8 e R13): circa 208 tonnellate annue;
- Cavi di rame CER 1704]] (R4 e R13): circa 168 tonnellate annue;
- Oli e grassi commestibili CER 200125 (R13) (stoccaggio e messa in riserva): circa 156 tonnellate annue;
- RAEE di varia provenienza CER: 160211\*, 160214, 200136, 200135\* (R13) (stoccaggio e messa in riserva): circa 208 tonnellate annue;
- Plastica ER 070213, 120105, 160119, 191204 e 200139 (R13.) (stoccaggio e messa in riserva): circa 208 tonnellate annue;
- Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133-CER 20134 (R13) (stoccaggio e messa in riserva): circa 104 tonnellate annue;
- Piombo CER 170403 (R13) (stoccaggio e messa in riserva): circa 208 tonnellate annue;
- Rame CER 170401 (R13) (stoccaggio e messa in riserva): circa 30 tonnellate annue;
- Metalli non ferrosi CER 160118 (R13) (stoccaggio e messa in riserva): circa 10 tonnellate annue;

c) Le lavorazioni avverranno in un capannone ad un'unica elevazione che sarà destinato ad accogliere sia l'area di conferimento e stoccaggio dei rifiuti che l'area di recupero e trattamento. Le due aree saranno divise da una parete e saranno collegate da una apertura di accesso;

d) I macchinari presenti all'interno del capannone sono:

- Muletto;
- Gruppo elettrogeno;
- Compressore d'aria;
- Flex per il taglio di materiale vario;
- Trapano;
- Sega a nastro;
- Trapano a colonna;
- Utensili manuali necessari per eseguire le operazioni di montaggio e smontaggio;

e) Il processo di recupero dei rifiuti prevede n.3 punti di emissione, corrispondenti a:

- trituratore e pressa a ghigliottina E1;
- seghe a nastro E2;
- trituratore plastica batterie E3,

per i quali vengono individuate le caratteristiche emissive nella scheda "Quadro riassuntivo delle emissioni", facente parte della documentazione tecnica pervenuta;

**Ritenuto**, sulla base della documentazione visionata, di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto di cui all'oggetto, finalizzato a stabilire i limiti e le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera degli inquinanti prodotti dall'attività in oggetto;

Fatte salve le competenze di codesto Dipartimento di valutare la conformità da un punto di vista urbanistico del sito individuato in progetto per la realizzazione dell'impianto in parola;

**Questo Ufficio,**

per quanto premesso, considerato e valutato, esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole relativo alle emissioni in atmosfera per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, di cui ai punti R3, R4, R5, R8 e R13, dell'allegato C, parte IV del D. L.vo 152/2006, da realizzare nella Zona Industriale Area A.S.I. di Agrigento - Comune. di Favara (AG), foglio n.II, particella 784, sub 3 e 4, nel rispetto dei seguenti limiti di emissione e prescrizioni.

**Limiti di emissione:**

Punto	Provenienza	Impianto di abbattimento	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	Pressa a ghigliottina e trituratore	Filtro a maniche	2.000	Polveri	40
E2	Seghe a nastro	Filtro a maniche	3.000	Polveri	40
E3	Trituratore plastica batterie	Filtro a maniche	8.000	Polveri	40

**Prescrizioni:**

1. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili.
2. I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
3. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) l'Autorità Competente al rilascio dell'AIA e le autorità competenti al controllo, la Provincia Regionale (oggi Libero Consorzio) e la S.T. A.R.P.A. competenti per territorio, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione. Dovrà inoltre annotata su un apposito registro riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
4. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli della vigente normativa tecnica di settore.
5. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
6. Al fine di limitare le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e più specificatamente:
  - la zona di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
  - la zona di movimentazione dei materiali deve prevedere la creazione di una area asfaltata o con manto erboso, il tutto su adeguato sottofondo;
  - deve essere prevista la piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dell'impianto;
  - i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il Dirigente proposto alla struttura organizzativa)  
Plesso A, Piano 2 Stanza 19 - tel. 091. 7077886

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. -

U.R.P.: tel. 091.7077130 - 320 4383598 - [urp.ambiente@regione.sicilia.it](mailto:urp.ambiente@regione.sicilia.it)

- dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'impianto.
7. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore dell'impianto. Dovranno essere effettuati controlli periodici, con cadenza almeno annuale, degli inquinanti per i quali sono stati fissati i limiti e che non sono soggetti a controlli in continuo. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M. 25/08/2000, nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nella vigente normativa tecnica di settore.
  8. Per gli adempimenti di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere elaborato un aggiornamento del PMeC tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. L'aggiornamento del PMeC dovrà essere concordato S.T. Arpa di Ragusa e sottoposto alla sua approvazione finale. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1/DRA ed al Libero Consorzio di Comuni, già Provincia Regionale, per gli adempimenti di competenza.
  9. La ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione alla Provincia Regionale, alla Struttura Territoriale Arpa Provinciale ed al Sindaco territorialmente competente.
  10. Salvo diversa indicazione da parte della ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg.30 dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al punto precedente.
  11. Gli Organi di controllo, Libero Consorzio di Comuni e S.T. ARPA Provinciale, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
  12. Il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Libero Consorzio dei Comuni, e S.T. ARPA Provinciale) competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
  13. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Gaetano Capilli)



**Regione Siciliana**ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO 1 - V.A.S. - V.I.A.

Tel. 091 - 7077121 - Fax 091 - 7077139

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

U.O. S1.5 - Impianti per la gestione dei rifiuti ed  
opere idrauliche

Regione Siciliana A



DIP. ACQUA E RIFIUTI

Nr.0027408 Del 22/06/2015

Cl. # S7

PROT.N. 21966 DEL 15 GIU. 2015 Rif. Nota prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: AG 17 RIF.8- Ditta Think Green S.r.l.-Autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa ad un impianto di messa in riserva e trattamento per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare nel capannone sito nell'area industriale del Comune di Favara (AG).

think-green@pec.it  
Think Green s.r.l.  
RACALMUTO(AG)dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it;  
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di  
pubblica utilità  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
PALERMOarpa@pec.arpa.sicilia.it;  
Dipartimento Provinciale di Agrigento;provincia.agrigento@akranet.it;  
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO;comunediracalmuto.ag@pec.it;  
COMUNE DI RACALMUTO (AG)Alla G.U.R.S.  
Via Caltanissetta  
PALERMO

Si notifica il D.A. n. 261/GAB.del 11.06.2015; con il quale l'Assessore ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni sulla procedura riguardante l'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa ad un impianto di messa in riserva e trattamento per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare nel capannone sito nell'area industriale del Comune di Favara (AG).

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla notifica.

Alla GURS si trasmettono in allegato n.3 copie dell'estratto del provvedimento in oggetto per la consequenziale pubblicazione.

Il Dirigente dell'U.O.S1.5  
(Ing. Giuseppe Latteo)



## REGIONE SICILIANA

## ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

## L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA la Direttiva 21.05.1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale" della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17.10.2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30.03.2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22.10.2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08.05.2007, n. 13";
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente con il quale sono state costituite le Aree ed i Servizi del Dipartimento regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.r. 10/2000;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 48 del 26.02.2015;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/Gab del 11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. n. 12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- CONSIDERATO che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quelli di cui all'Allegato IV alla medesima Parte qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nonché i progetti indicati sempre nell'allegato IV a seguito della procedura di

verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA

la nota prot. n. 7191 del 16/02/2015 con la quale la Ditta Ditta Think Green S.r.l. ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa ad un "impianto di messa in riserva e trattamento per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare nel capannone sito nell'area industriale del Comune di Favara (AG);

VISTO

il rapporto istruttorio del Servizio 1 VIA-VAS prot. n. 24897 del 26.05.2015;

### DECRETA

- art. 1)** Le opere previste nel progetto e la documentazione prodotta dalla Ditta Think Green S.r.l. non rientrano tra quelle elencate nell'allegato III di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pertanto, effettuata la verifica ex art. 20, si ritiene che non si debbano attivare le procedure ambientali ex art. 23 del suddetto D.Lgs.
- art. 2)** Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.
- art.3)** Il proponente è onerato di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto di progetto una barriera arborea utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguata a rendere la medesima barriera una efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti delle emissioni di polveri e rumori, a vantaggio delle aree circostanti,utilizzando anche nuove tecniche che prevedono la piantumazione di essenze vegetali capaci di trattenere le polveri sottili presenti in atmosfera.
- art.4)** Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
- art.5)** Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
- a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
  - b) settore di messa in sicurezza;
  - c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
  - d) settore di frantumazione delle carcasse;
  - e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
  - f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
  - g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento
- art.6)** L'impianto deve essere dotato di:
- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
  - b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
  - c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
  - d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
  - e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
  - f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
- Art.7)** Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute negli Allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- art.8)** I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- art.9)** Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

- art.10)** Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente dovrà pianificare ed attuare, di concerto con A.R.P.A. Sicilia - Dipartimento provinciale di Agrigento una campagna di monitoraggio del rumore, delle acque reflue provenienti dalle aree di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti, nonché il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di qualità dell'aria.
- art.11)** Ai sensi dell' art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti delle risultanze finali della verifica effettuata, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o disporrà specifico intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- art.12)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in triplice copia, estratto del presente provvedimento affinché si provveda alla sua pubblicazione.
- art.13)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.
- art.14)** Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- Art.15)** Al presente provvedimento è esperibile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al tribunale amministrativo regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

Palermo, li 11.06.2015

F.to L'ASSESSORE  
(dott. Maurizio Croce)